

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2016
199/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO, PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
79684298**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo ai sensi della delibera n. 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione n. 79684298;
2. il reclamo è stato presentato in data 17 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34781 del 19 novembre 2015), contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Allegato A alla delibera n. 188/2012/E/com;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 10 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36543);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 24 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38619 del 28 dicembre 2015);
5. con nota del 13 aprile 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - articolo 7, commi 5 e 8, dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA), che regola le modalità con cui un produttore può richiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione e ai sensi del quale il gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del citato articolo 7, può accogliere la richiesta di modifica, elaborando un nuovo preventivo di connessione, ovvero rifiutarla, in questo caso evidenziando le motivazioni del rifiuto;
 - il paragrafo B.12 delle “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC)”, pubblicate dal gestore, ai sensi dell’articolo 3 del TICA, all’interno della propria *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015, laddove si dispone che il gestore possa accettare una richiesta di spostamento del sito dell’impianto di produzione solo nel caso in cui lo spostamento richiesto avvenga “*all’interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*”.

QUADRO FATTUALE

7. In data 4 giugno 2015, il reclamante presentava, al gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, una richiesta di modifica del preventivo di connessione di un

impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da realizzarsi nel comune di Avigliano (PZ), relativo alla pratica identificata dal codice di rintracciabilità n. 79684298;

8. nella summenzionata richiesta, il reclamante evidenziava, al gestore, la necessità di modificare l'ubicazione dell'impianto di produzione, individuando un nuovo sito per l'installazione dell'impianto medesimo;
9. in data 19 giugno 2015, il gestore comunicava, al reclamante, di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo, poiché la particella catastale del nuovo sito di ubicazione dell'impianto di produzione non risultava adiacente a quella indicata nella richiesta di connessione; e ciò in contrasto con i criteri indicati dal medesimo gestore nella propria Guida per le connessioni, paragrafo B.12, nella versione in vigore dal 2 aprile 2015.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

10. Il reclamante contesta la legittimità del diniego opposto dal gestore alla propria richiesta di modifica del preventivo, relativo alla pratica di connessione n. 79684298; in particolare, nel reclamo si afferma, da un lato, che detta richiesta di modifica era volta a ridurre l'estensione dell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica esistente; dall'altro, si contestano i criteri per l'accettazione delle richieste di modifica adottati dal gestore con le MCC aggiornate all'aprile 2015 e, nello specifico, il criterio che vincola l'accoglimento della modifica allo spostamento del sito di produzione all'interno della medesima particella catastale o, al più, sulla particella catastale contigua a quella individuata nella richiesta di connessione;
11. il reclamante afferma, inoltre, che gli aggiornamenti delle MCC del gestore, in vigore a partire dal 2 aprile 2015, non sarebbero applicabili alle pratiche di connessione avviate prima di tale data;
12. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - a) riveda il contenuto della Guida per le connessioni, eliminando il vincolo relativo alla contiguità delle particelle catastali;
 - b) proceda, come richiesto, alla modifica del preventivo di connessione;
 - c) corrisponda a proprio favore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

13. Il gestore afferma di aver legittimamente respinto la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante, in applicazione della propria Guida per le connessioni, come aggiornata in data 2 aprile 2015;
14. il gestore sottolinea, inoltre, come i nuovi criteri per l'accettazione delle richieste di modifica del preventivo di connessione debbano applicarsi alle richieste pervenute successivamente alla data del 2 aprile 2015 e, di conseguenza, anche alla richiesta del reclamante;

15. il gestore respinge anche la pretesa di riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dal TICA, affermando di aver legittimamente rifiutato, nei termini previsti dal TICA, la richiesta di modifica dei preventivi.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

16. Il criterio, introdotto dal gestore nella *Guida per le connessioni alla rete elettrica, Ed. 5.0*, in vigore dal 2 aprile 2015, secondo cui la richiesta di modifica di un preventivo di connessione, con riferimento allo spostamento dell'ubicazione dell'impianto di produzione, può essere accolta soltanto se avviene "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*" non appare in contrasto con le disposizioni del TICA all'epoca vigente che, agli articoli 7 e 19, non vietavano ai gestori di rete di fissare condizioni specifiche per l'accettazione di richieste di modifica dei preventivi di connessione che, come quella in questione, riguardassero lo spostamento degli impianti di produzione;
17. inoltre, come già precisato nella deliberazione 602/2015/E/eel, di decisione del reclamo presentato dal reclamante nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., e successivamente ribadito con le deliberazioni 123/2016/E/eel e 153/2016/E/eel, i nuovi criteri per l'accettazione delle richieste di modifica di un preventivo indicati nelle MCC del gestore, si applicano alle istanze presentate successivamente alla data del 2 aprile 2015, di pubblicazione della *Guida per le connessioni Ed. 5.0*;
18. ebbene, avendo il reclamante trasmesso al gestore la propria richiesta di modifica del preventivo in data successiva al 2 aprile 2015 e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore della *Guida per le connessioni Ed. 5.0*, tale istanza dovrà essere valutata alla luce dei nuovi criteri introdotti e, in particolare, alla stregua di quanto previsto dal paragrafo B.12 delle MCC, laddove si consente lo spostamento del sito di produzione solo nel caso in cui ciò avvenga "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*";
19. ciò posto, ne discende che, avendo il reclamante richiesto uno spostamento del sito di produzione su una particella catastale non contigua a quella indicata nella domanda di connessione, il rifiuto del gestore di procedere alla modifica del preventivo risulta conforme alla disciplina applicabile *ratione temporis*;
20. in conclusione, alla luce delle suesposte ragioni e tenuto conto della disciplina in vigore all'epoca dei fatti oggetto di reclamo, la pretesa del reclamante di ottenere un nuovo preventivo di connessione non può trovare accoglimento;
21. con riferimento, poi, alla richiesta del reclamante di revisione della Guida per le connessioni del gestore, si rileva che, con l'adozione della deliberazione 558/2015/R/eel, l'Autorità, venendo incontro alle segnalazioni degli operatori, ha integrato il TICA, prevedendo espressamente il divieto per i gestori di rete di porre condizioni specifiche (come, appunto, quello della contiguità delle particelle catastali in caso di spostamento del sito di produzione) al tipo di richiesta di modifica di un preventivo;

22. infine, quanto alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico, di cui all'articolo 14 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nel tempo di risposta all'istanza del reclamante e, pertanto, anche tale richiesta non merita accoglimento

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 79684298;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni